

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-22 del 16/01/2023
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Riconoscimento dal 01/01/2023 del trattamento economico previsto dall'art. 99 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 02/11/2022 nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale.
Proposta	n. PDTD-2023-24 del 16/01/2023
Struttura adottante	Servizio Risorse Umane
Dirigente adottante	Castagneti Francesca
Struttura proponente	Servizio Risorse Umane
Dirigente proponente	Castagneti Francesca
Responsabile del procedimento	Nadalini Federica

Questo giorno 16 (sedici) gennaio 2023 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile del Servizio Risorse Umane, Castagneti Francesca, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Riconoscimento dal 01/01/2023 del trattamento economico previsto dall'art. 99 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 02/11/2022 nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale.**

VISTO:

- l'art. 45 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti collettivi;

RICHIAMATO:

- il CCNQ per la definizione dei Comparti e delle Aree di contrattazione collettiva nazionale 2019-2021 che, all'art. 6, conferma che il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, comprende il personale non dirigente dipendente dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale – ARPA;

RILEVATO:

- che in data 02/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021;

RICHIAMATE INTEGRALMENTE:

- la determinazione n. 908/2022 - avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Riconoscimento ed erogazione al personale non dirigente degli emolumenti dovuti ai sensi del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 02/11/2022” - con la quale, in applicazione degli artt. 97 e 98 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 sono stati riconosciuti gli arretrati stipendiali a decorrere dal 01/01/2019 e sono state aggiornate le retribuzioni relative all'anno 2022;
- la determinazione n. 957/2022 - avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Inquadramento giuridico del personale non dirigente in servizio al 01/01/2023 nel nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021” - con la quale, in applicazione dell'art. 17 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022, si è disposto l'inquadramento, a decorrere dal 01/01/2023, del personale predetto secondo quanto previsto nella Tabella F allegata al CCNL medesimo, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione dell'inquadramento economico dal 01/01/2023, in applicazione di quanto previsto nell'art. 99 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) del CCNL 02/11/2022;

- la determinazione n. 1004/2022 - avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Trasposizione degli incarichi di funzione di Arpae ER nel nuovo sistema degli incarichi previsto dal CCNL Comparto Sanità 2019-2021” - con la quale è stata approvata, a decorrere dal 01/01/2023, la trasposizione degli incarichi di funzione in essere alla data del 15/06/2022 (data di sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2019-2021) nel nuovo sistema degli incarichi di funzione definito dal CCNL Comparto Sanità 2019-2021 sottoscritto il 02/11/2022, in applicazione dell’art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi) e dell’art. 99, commi 6, 7 e 8 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) del CCNL 2019-2021;

RILEVATO:

- che gli stipendi tabellari del nuovo sistema di classificazione professionale, per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono indicati nella tabella D allegata al CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 (art. 99, comma 1 CCNL 02/11/2022);

CONSIDERATO:

- che, secondo quanto disposto dall’art. 99, comma 3 CCNL 02/11/2022, a decorrere dal 01/01/2023, al personale in servizio - automaticamente inquadrato nel nuovo sistema di classificazione professionale con determinazione n. 957/2022 - devono essere attribuiti, in prima applicazione:
  - a. lo stipendio tabellare della nuova area di destinazione, secondo gli importi indicati nella tabella D sopra richiamata;
  - b. il valore complessivo delle fasce retributive in godimento al 31/12/2022, mantenuto a titolo di differenziale economico di professionalità a cui si aggiunge allo stesso titolo, per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, la differenza fra i tabellari iniziali dell’ex categoria D e dell’ex livello economico Ds;
  - c. al personale inquadrato nell’area del personale di supporto, nell’area degli operatori e nell’area degli assistenti: l’indennità di qualificazione professionale, secondo gli importi indicati nella tabella K, allegata al CCNL comparto Sanità del 02/11/2022;
  - d. l’indennità professionale specifica, ove attribuita ai sensi dell’art. 108 e secondo gli importi indicati nella tabella J di cui al CCNL Comparto sanità per il triennio 2019-2021;

PRECISATO:

- che il “differenziale economico di professionalità” di cui alla precedente lettera b. non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali economici di professionalità” di cui all’art. 19 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 (Progressione economica all’interno delle aree) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso (art. 99, comma 4 CCNL 02/11/2022);
- che a decorrere dal 01/01/2023 cessano di essere corrisposte le fasce retributive previste nell’ambito del previgente sistema di classificazione del personale (art. 99, comma 5 CCNL 02/11/2022);

#### RILEVATO:

- che, ai sensi degli artt. 29 comma 3 lettera a) e 31 comma 1 lett. a) CCNL 02/11/2022, al personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari neoassunto ovvero già in servizio non destinatario di incarico di funzione di media o elevata complessità, viene automaticamente riconosciuto, dal 01/01/2023, l’incarico di funzione professionale di complessità base;

#### PRECISATO:

- che l’incarico di cui sopra non comporta l’esercizio di funzioni ulteriori rispetto a quelle proprie dell’area e profilo di appartenenza;
- che l’indennità di funzione per gli incarichi professionali di base, per tutti i ruoli del personale dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, è stabilita in Euro 1.000 annui, compresa la tredicesima mensilità e sostituisce l’indennità di qualificazione professionale (Euro 930,00 annui, compresa la tredicesima mensilità) che, dal 01/01/2023, cessa di essere corrisposta al personale inquadrato nell’area predetta (art. 32, comma 8 e tabella K allegata al CCNL 02/11/2022);
- che l’incremento di spesa derivante dall’applicazione degli artt. 29 comma 3 lettera a) e 31 comma 1 lett. a) CCNL 02/11/2022 costituisce onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 e che, ai sensi dell’art. 48, commi 2 e 4 del D.Lgs n. 165/2001 il relativo costo è compreso nel conto economico preventivo e annuale 2023/2025;

#### SOTTOLINEATO:

- altresì che l’art. 37 del CCNL Comparto Sanità 02/11/2022 disapplica e sostituisce l’art. 100 del CCNL 21/05/2018 e dispone che, avendo a riferimento il personale trasferito a seguito del riordino funzionale di cui alla L. n. 56/2014, l’assegno ad personam riconosciuto

ai sensi delle disposizioni speciali di cui all'art. 1, comma 800, della L. n. 205/2017, non è riassorbibile con riferimento agli incrementi della retribuzione tabellare derivanti dal CCNL medesimo, né con il passaggio al nuovo sistema di classificazione del personale;

- infine che, con riferimento al personale trasferito ad Arpae per mobilità intercompartimentale volontaria (artt. 29-bis e 30 D.Lgs. n. 165/2001) a decorrere dal 01/01/2019, con gli stipendi del mese di gennaio 2023 si è provveduto a ricalcolare il trattamento economico in godimento a seguito dell'entrata in vigore dei rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 applicati dagli Enti di provenienza di tale personale (fanno eccezione i dipendenti provenienti da Enti che applicano il CCNL Funzioni Centrali, sottoscritto il 09/05/2022, per i quali il trattamento economico è stato aggiornato con gli stipendi del mese di novembre 2022);

DATO ATTO INFINE:

- che l'inquadramento economico del personale non dirigente nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale di cui al CCNL 02/11/2022 è esposto nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO PERTANTO:

- di attribuire in prima applicazione con decorrenza 01/01/2023 al personale non dirigente di Arpae, automaticamente inquadrato nel nuovo sistema di classificazione professionale di cui al CCNL del 02/11/2022 con determinazione n. 957/2022:
  - a. lo stipendio tabellare della nuova area di destinazione, secondo gli importi indicati nella tabella D sopra richiamata;
  - b. il valore complessivo delle fasce retributive in godimento al 31/12/2022, mantenuto a titolo di differenziale economico di professionalità a cui si aggiunge allo stesso titolo, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, la differenza fra i tabellari iniziali dell'ex categoria D e dell'ex livello economico Ds;
  - c. al personale inquadrato nell'area del personale di supporto, nell'area degli operatori e nell'area degli assistenti: l'indennità di qualificazione professionale, secondo gli importi indicati nella tabella K, allegata al CCNL comparto Sanità del 02/11/2022;
  - d. l'indennità professionale specifica, ove attribuita ai sensi dell'art. 108 e secondo gli importi indicati nella tabella J di cui al CCNL Comparto sanità per il triennio 2019-2021;

- di dare atto che a decorrere dal 01/01/2023 cessano di essere corrisposte le fasce retributive previste nell'ambito del previgente sistema di classificazione del personale (art. 99, comma 5 CCNL 02/11/2022);
- di riconoscere dal 01/01/2023 al personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari neoassunto ed al personale di tale area già in servizio non destinatario di incarico di media o elevata complessità, l'incarico di funzione professionale di complessità base, nell'importo annuo lordo di € 1.000,00, in sostituzione dell'indennità di qualificazione professionale (importo annuo lordo: € 930,00) che, dalla medesima data, cessa di essere corrisposta al personale inquadrato nell'area predetta, precisando che il conseguente incremento di spesa costituisce onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 e che, ai sensi dell'art. 48, commi 2 e 4 del D.Lgs n. 165/2001 il relativo costo è compreso nel conto economico preventivo e annuale 2023/2025;
- di dare atto che, con riferimento al personale trasferito ad Arpae per mobilità intercompartimentale volontaria (artt. 29-bis e 30 D.Lgs. n. 165/2001) a decorrere dal 01/01/2019, con gli stipendi del mese di gennaio 2023 si è provveduto a ricalcolare il trattamento economico in godimento a seguito dell'entrata in vigore dei rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 applicati dagli Enti di provenienza di tale personale (fanno eccezione i dipendenti provenienti da Enti che applicano il CCNL Funzioni Centrali, sottoscritto il 09/05/2022, per i quali il trattamento economico è stato aggiornato con gli stipendi del mese di novembre 2022);

**PRECISATO:**

- che - in applicazione dell'art. 37 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - gli assegni ad personam in godimento da parte del personale trasferito ad Arpae ai sensi del riordino funzionale (L. n. 56/2014 e L.R. n. 13/2015) non sono riassorbibili con riferimento agli incrementi della retribuzione tabellare derivanti dal CCNL 2019-2022 né con il passaggio al nuovo sistema di classificazione del personale;
- che l'inquadramento economico del personale non dirigente nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale di cui al CCNL 02/11/2022 è esposto nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**RICHIAMATE:**

- la D.D.G. n. 171 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023-2025, del Piano Investimenti 2023-2025, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2023, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2023";
- la D.D.G. n. 172 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2023";

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile di procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990, la Dott.ssa Federica Nadalini;

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa:

1. di attribuire in prima applicazione con decorrenza 01/01/2023 al personale non dirigente di Arpae, automaticamente inquadrato nel nuovo sistema di classificazione professionale di cui al CCNL del 02/11/2022 con determinazione n. 957/2022:
  - a. lo stipendio tabellare della nuova area di destinazione, secondo gli importi indicati nella tabella D sopra richiamata;
  - b. il valore complessivo delle fasce retributive in godimento al 31/12/2022, mantenuto a titolo di differenziale economico di professionalità a cui si aggiunge allo stesso titolo, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, la differenza fra i tabellari iniziali dell'ex categoria D e dell'ex livello economico Ds;
  - c. al personale inquadrato nell'area del personale di supporto, nell'area degli operatori e nell'area degli assistenti: l'indennità di qualificazione professionale, secondo gli importi indicati nella tabella K, allegata al CCNL comparto Sanità del 02/11/2022;
  - d. l'indennità professionale specifica, ove attribuita ai sensi dell'art. 108 e secondo gli importi indicati nella tabella J di cui al CCNL Comparto sanità per il triennio 2019-2021;

2. di dare atto che a decorrere dal 01/01/2023 cessano di essere corrisposte le fasce retributive previste nell'ambito del previgente sistema di classificazione del personale (art. 99, comma 5 CCNL 02/11/2022);
3. di riconoscere dal 01/01/2023 al personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari neoassunto ed al personale di tale area già in servizio non destinatario di incarico di media o elevata complessità, l'incarico di funzione professionale di complessità base, nell'importo annuo lordo di € 1.000,00, in sostituzione dell'indennità di qualificazione professionale (importo annuo lordo: € 930,00) che, dalla medesima data, cessa di essere corrisposta al personale inquadrato nell'area predetta, precisando che il conseguente incremento di spesa costituisce onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 e che, ai sensi dell'art. 48, commi 2 e 4 del D.Lgs n. 165/2001 il relativo costo è compreso nel conto economico preventivo e annuale 2023/2025;
4. di dare atto che, con riferimento al personale trasferito ad Arpae per mobilità intercompartimentale volontaria (artt. 29-bis e 30 D.Lgs. n. 165/2001) a decorrere dal 01/01/2019, con gli stipendi del mese di gennaio 2023 si è provveduto a ricalcolare il trattamento economico in godimento a seguito dell'entrata in vigore dei rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 applicati dagli Enti di provenienza di tale personale (fanno eccezione i dipendenti provenienti da Enti che applicano il CCNL Funzioni Centrali, sottoscritto il 09/05/2022, per i quali la predetta rideterminazione è stata disposta con Determinazione n. 908/2022);
5. di precisare che - in applicazione dell'art. 37 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - gli assegni ad personam in godimento da parte del personale trasferito ad Arpae ai sensi del riordino funzionale (L. n. 56/2014 e L.R. n. 13/2015) non sono riassorbibili con riferimento agli incrementi della retribuzione tabellare derivanti dal CCNL 2019-2022 né con il passaggio al nuovo sistema di classificazione del personale;
6. di precisare, infine, che l'inquadramento economico del personale non dirigente nel nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNL 02/11/2022 è esposto nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

LA RESPONSABILE SERVIZIO  
RISORSE UMANE  
(Dott.ssa Francesca Castagneti)

